Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1324.

Prelevamento di L. 3.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato-Azienda tabacchi, per l'esercizio finanziario 1962-1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 giugno 1962, n. 568, che autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1962-1963;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 3.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 20 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1962-1963 e da iscriversi alla competenza del capitolo 37: « Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. tabacchi » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1962-1963.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1325.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia nella Chiesa di S. Rosario in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

N. 1325. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 16 novembre 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 20 gennaio e 10 aprile 1962, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia nella Chiesa di S. Rosario in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1326.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in rione Amicizia del comune di Napoli.

N. 1326. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 4 dicembre 1957, integrato con dichiarazione del 13 aprile 1962, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in rione Amicizia del comune di Napoli, ed è stato istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1327.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Domenicane Figlie del SS.mo Rosario di Pompei, con sede in Pompei (Napoli).

N. 1327. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Domenicane Figlie del SS.mo Rosario di Pompei, con sede in Pompei (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1328.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di Cefalù (Palermo).

N. 1328. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 2 luglio 1962, integrato con dichiarazione del 17 aprile 1962, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di Cefalù (Palermo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 65. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel sommario del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 in data 17 agosto 1962, l'intestazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 1178, è così modificata, in conformità dell'intestazione del decreto stesso inserito a pag. 67: « Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da cooperative di consumo della provincia di Grosseto, da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di La Spezia e da cooperative di consumo, consorzi e circoli ricreativi da queste costituiti della provincia di Siena ».

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), approvato con decreto del Ministro per il tesoro 13 giugno 1949;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 10 marzo 1961 e 31 marzo 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 53, lettera *f*), 55, comma terzo, 56, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), in conformità dei seguenti rispettivi testi:

Art. 53, lettera *f*): « in conti correnti garantiti da ipoteche, o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussioni, od, eccezionalmente, da semplici chirografi nei limiti di cui al successivo art. 55 »;

Art. 55, comma terzo: « La Cassa può eccezionalmente, quando si tratti di nominativi di notoria solvibilità, e fino a L. 3.000.000 (tremilioni) per ciascun nominativo od Ente, ammettere nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma, e potrà concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista ».

Art. 56, comma primo: « I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata della operazione ».

E' approvato altresì l'inserimento, dopo il comma primo dell'art. 63 dell'anzidetto statuto, di un nuovo comma del seguente tenore:

« La Cassa può costituire cauzioni per conto terzi, prestare garanzie, avalli e fidejussioni, con le garanzie di cui all'art. 53, lettera *f*), e con i limiti di fido di cui all'art. 55 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4906)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Modifica dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto in data 4 agosto 1953 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 luglio 1962;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, è modificato come segue:

Art. 3, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 5.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno . . L. 2.000.000.000
b) Banco di Napoli . . . . . » 2.000.000.000
c) Casse di risparmio . . . . » 825.000.000
d) Banche popolari ed altre aziende di credito . . . . » 175.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa dei lavoratori « La Rinascita », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 8 maggio 1962, con la quale il presidente della Società cooperativa dei lavoratori « La Rinascita », con sede in Milano, ha chiesto che l'Ente predetto venga sottoposto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che nella citata istanza viene messo in rilievo che la Cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa dei lavoratori « La Rinascita », con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti del 3 agosto 1945, rep. 72, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Grassi ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Casteltermini

Con decreto ministeriale n. 300.8/61795 del 18 luglio 1962 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Casteltermini (Agrigento) di un terreno sito in Casteltermini, del periziato valore di L. 750.000, sito in contrada Janni Malta e Grazia della superficie di mq. 1500, distinto in catasto alla partita 3130, foglio 97 e confinante con la strada Casteltermini-Cozzo Disi da una parte e con terreno di proprietà dell'avv. Filippo Gaetano Pellitteri dalle altre tre parti, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5012)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Seregno (Milano).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61420 del 21 luglio 1962 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal sig. Antonio Nobile di Seregno (Milano) con atto unilaterale in data 7 settembre 1959, registrato a Monza il 4 novembre 1959, n. 2399, volume 190, per notar Palmegiano di Milano, di altro terreno sito in Seregno, del periziato valore di L. 1.750.000, adiacente a quello già donato alla medesima Opera per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino, e riportato in catasto ai mappali n. 2978 *d* e n. 2978 e, confinante a nord con il mappale 2978 *a* di proprietà dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, a sud con proprietà eredi di Luigi Nobili e con residua proprietà del donante, ad ovest con via privata Molteni ed a est col mappale 2978 *b* del donante da destinare alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5013)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castropignano

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, n. 16783/6473, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iocca Liberato, nato a Castropignano il 29 maggio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Castropignano, estese complessivamente mq. 10.930 riportate in catasto alle particelle numeri 65, 108 e 51 parte del foglio di mappa n. 15 del comune di Castropignano e nella planimetria tratturale con i numeri 65/*b*, 108/*b*, 51/*b*, 51/*d*, 51/*e* e 51/*g*.

(5097)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno costituente l'ex alveo del fiume Menotre, in comune di Foligno (Perugia).

Con decreto 30 settembre 1961, n. 595, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Menotre, segnato nel catasto del comune di Foligno (Perugia) al foglio n. 106, particella 570, di mq. 250, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 ottobre 1958, dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4870)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 6 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,5950	620,63	620,595	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,32	576 —	575,75	576,50	574,80	576,50	576,10	576,40	576,50	576,25
Fr. Sv.	143,56	143,54	143,53	143,55	143,55	143,55	143,56	143,55	143,55	143,56
Kr. D.	89,65	89,65	89,69	89,68	89,70	89,65	89,67	89,70	89,65	89,65
Kr. N.	86,79	86,78	86,80	86,80	86,83	86,75	86,795	86,80	86,78	86,77
Kr. Sv.	120,53	120,52	120,47	120,48	120,50	120,54	120,47	120,50	120,54	120,53
Fol.	172,25	172,17	172,23	172,2375	172,25	172,25	172,17	172,25	172,25	172,20
Fr. B.	12,47	12,472	12,475	12,475	12,465	12,46	12,47375	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,655	126,65	126,64	126,654	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,47	1738,60	1738,65	1738,75	1738,40	1738,50	1738,60	1738,50	1738,50	1738,50
Dm. occ.	155,12	155,13	155,13	155,15	155,10	155,12	155,13	155,10	155,12	155,13
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05375	24,045	24,04	24,05375	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,88	21,68	21,70	21,68	21,70	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 6 settembre 1962

Rendita 5 % 1935	106,025
Redimibile 3,50 % 1934	97,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1963)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,975
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	101,20
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,475
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,575
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,15
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	102,575
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	102,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zoma

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1962

1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	143,555
1 Corona danese	89,675
1 Corona norvegese	86,797
1 Corona svedese	120,475
1 Fiorino olandese	172,204
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,651
1 Lira sterlina	1738,675
1 Marco germanico	155,14
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,68

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935 n. 2288/R/Gab. con cui al sig. Rottensteiner Andrea nato a Meltina il 26 novembre 1896, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Lana;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 febbraio 1962 dal sig. De Lana Giuseppe, figlio del predetto in atto residente a Zurigo, Turnerstrasse, 34;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 2288/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. De Lana Giuseppe, nato a Gargazzone il 20 febbraio 1929 e residente a Zurigo, Turnerstrasse n. 34 viene ripristinato nella forma tedesca di Rottensteiner.

Il console generale d'Italia in Zurigo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandati dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 agosto 1962

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(4887)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a settantasette posti di operaio temporaneo presso l'Amministrazione della difesa-Marina, riservato a favore di coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli Stabilimenti militari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365 e in particolare lo art. 54 riguardante gli orfani di guerra;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, prorogata con modifiche con la legge 11 marzo 1961, n. 80;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che dà facoltà al Ministro per la difesa di assumere personale salariato e in particolare, gli articoli 1, 2 della predetta legge;

Visto l'art. 74 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Viste le note del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato n. 156421 e n. 129753, rispettivamente del 5 novembre 1960 e dell'8 giugno 1962;

Constatata la necessità di ricoprire in parte le vacanze verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio dal 1° luglio 1959 al 28 marzo 1961 per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe;

Accertato che nell'anzidetto periodo (1° luglio 1959 - 28 marzo 1961) sono cessati dal servizio, per cause diverse dall'esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per n. 387 (trecentoottantasette) unità;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione di carattere più immediato ed, in particolare, quelle delle sedi di Augusta - La Maddalena - La Spezia - Livorno - Taranto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per settantasette posti di salariati temporanei di seconda categoria nell'Amministrazione militare marittima, da conferire esclusivamente a favore di coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

I posti anzidetti sono ripartiti nelle qualifiche di mestiere e nelle sedi sottoindicate:

Operai di seconda categoria - qualificati (coefficiente 157)

Qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede dello stabilimento militare marittimo presso il quale il candidato risultato vincitore potrà essere destinato
Aggiustatore meccanico	7	La Spezia . . . posti n. 7
Armaiolo	1	La Maddalena . . » » 1
Calderaio	1	Taranto . . . . » » 1
Carpentiere in ferro	2	Augusta . . . . » » 1 Taranto . . . . » » 1
Congegnatore comune meccanico	11	Augusta . . . . » » 1 Taranto . . . . » » 10
Elettricista circuitista elettrico	20	Augusta . . . . » » 1 La Maddalena . . » » 1 La Spezia . . . » » 9 Taranto . . . . » » 9
Elettromeccanico	3	Augusta . . . . » » 1 Livorno . . . . » » 1 Taranto . . . . » » 1
Fabbro fucinatore e forgiatore	1	La Maddalena . . » » 1
Famiglio degli istituti e scuole militari d'istruzione	5	Livorno . . . . » » 5
Fonditore e staffatore a mano	1	Augusta . . . . » » 1
Fresatore	4	La Spezia . . . » » 4
Idraulico o tubista	1	Taranto . . . . » » 1
Lucidista provetto di disegni e lucidi	2	La Spezia . . . » » 2
Montatore motorista	7	La Spezia . . . » » 6 Livorno . . . . » » 1
Preparatore di laboratorio in genere	1	La Spezia . . . » » 1
Radiomontatore	6	La Maddalena . . » » 1 Taranto . . . . » » 5
Tornitore in metalli	1	La Maddalena . . » » 1
Tracciatore carpentiere	3	La Spezia . . . » » 3
TOTALE dei posti	77	

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i

cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per gli operai di ruolo dello Stato;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato A), dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - sezione 3ª, Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la qualifica di mestiere per la quale intende concorrere;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a precedenza o preferenza nella assunzione;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria;

10) di aver frequentato con profitto corsi presso le Scuole allievi operai degli Stabilimenti militari.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza. Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 6.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925 e se giudicati fisicamente idonei ed atti al servizio saranno ammessi a partecipare ad una prova d'arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilità professionale.

La prova d'arte (o l'esperimento pratico) si svolgerà nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale, sarà composta da un ufficiale superiore, presidente, e da due impiegati civili, membri.

La prova o l'esperimento non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna qualifica di mestiere in base alla votazione riportata nella prova d'arte o esperimento pratico di cui al precedente art. 6, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova sopraindicata e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in base alle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti — redatti nelle prescritte forme — che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - sezione 3ª Roma), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

A) originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 300, del diploma di licenza rilasciato dalla Direzione della scuola allievi operai, presso cui è stato conseguito;

B) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 300;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

F) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 300.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale.

Art. 10.

I vincitori del concorso risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi tre.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 11.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1962

p. *Il Ministro*: De Meo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1962
Registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 145. — Speranzoni

Allegato *A*)

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviare in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª.
Roma

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . presa visione del bando di concorso a settantasette posti di operaio dello Stato nella Amministrazione militare marittima di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1962, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . (categoria seconda).

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);
4) non ha riportato condanne penali (2);
5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria;
6) ha frequentato con profitto i corsi presso la Scuola allievi operai di . . . . negli anni . . . . . ., conseguendo il relativo diploma di licenza nell'anno . . . .;
7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
8) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dello art. 3 del bando, perchè . . . . (3).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessario solo per i candidati che, avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dello stabilimento di lavoro nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B.: Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: «Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a settantasette posti di operaio dello Stato di seconda categoria nella Amministrazione militare marittima».

(5155)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova (coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche: laurea in scienze sociali, economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 161 del sopracitato testo unico n. 3 anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di applicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2º grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cttadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art.15 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40º anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione od invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32º anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio.

La domanda dovrà, inoltre, contenere il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli aspiranti un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichia-

razione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/ord. III del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

b) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso costituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (non ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti, che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti artt. 3, punto 5), e 4), sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 200;

f) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), in bollo da L. 200, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'Ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva e in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alla lettera *c*) ed *h*) del presente articolo, un certificato in carata da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del precedente art. 8, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione, anche se spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) economia politica.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:
a) da un consigliere di Stato che la presiede;
b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;
d) da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla Commissione saranno inoltre aggregati, come membri aggiunti, un professore di lingua francese (prova obbligatoria) e due professori esperti, rispettivamente, nelle lingue inglese e tedesca (prove facoltative).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dall'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) con firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del Capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e dal voto ottenuto in quella orale.

Per ogni eventuale prova facoltativa di lingua estera, ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingue estere non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale (coeff. 229) e conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara da risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso, spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Registro n. 9, foglio n. 328

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2° (concorsi) - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di / non —— aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare e promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo e del rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato e rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4831)

Concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il quadro D-17/A, allegato al sopracitato testo unico, n. 3, relativo agli organici del personale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria riservato ai laureati nelle discipline indicate nell'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 161 del sopracitato testo unico n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che questi siano stati contratti in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di una anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione od invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, (vedi schema esemplificativo allegato A), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/ord. III del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 201860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovato mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di

diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti artt. 3, punto 5) e 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 200;

F) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

G) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), in bollo da L. 200, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) ed *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 8, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti artt. 5 e 6 non saranno presi in considerazione, anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e lo ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma del l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma del l'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) economia politica.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di poter sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca o in una sola di esse, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua francese.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:
a) da un consigliere di Stato che la presiede;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati, come membri aggiunti, un professore di lingua francese (prova obbligatoria) e due professori esperti, rispettivamente, nelle lingue inglese e tedesca (prove facoltative).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Per ogni eventuale prova facoltativa superata di lingua estera, ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingue estere non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 3ª classe in prova (coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Registro n. 9, foglio n. 326

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale degli affari generali
Ispettorato generale del personale Div. II
(concorsi) Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il (1) .... e residente in ....
chiede di essere ammesso al concorso per esami e titoli a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);
c) di non aver riportato condanne penali (3);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso l'Università degli studi di .... in data .... ;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);
f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

.... addì ....

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente;

deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero .... in qualità di .... in servizio a .... presso .... e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. .... rilasciato il ....;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data .... dall'ente .... soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che le ha emesse.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo e del rinvio in qualità di .... ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4832)

Concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidende della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 288, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il quadro D-17/a, allegato al sopracitato testo unico, n. 3, relativo agli organici del personale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in ingegneria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi raziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per le lotte di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000/ord. III del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado di militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiede, o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato

del rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

I) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti

A) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio di cui al predecente art. 2.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non e incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, nè impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterra quest'ultima dichiarazione;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 200;

F) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

G) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio di leva o in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo di guardia di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) ed *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 8, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a domumenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro

che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

a) Prove scritte

I. *Fisica tecnica*

1) produzione e trasmissione del calore, apparecchi per la combustione, caldaia, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori. Ciclo di funzionamento delle macchine termiche;

2) combustibili solidi, liquidi e gassosi, utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria;

3) produzione del freddo: ciclo teorico di funzionamento delle macchine frigorifere, impianti frigoriferi;

4) macchine termiche ed idrauliche: macchine a vapore, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna: cicli e diagrammi; turbine idrauliche, pompe a stantuffo, pompe centrifughe, ventilatori; compressori, serbatoi a pressione;

5) elettrotecnica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche; generatori, motori e convertitori, raddrizzatori elettronici e termojonici, accumulatori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

6) impianti ad alta e bassa tensione (linee e cavi) con particolare riferimento alla fornitura di energia ad uno stabilimento industriale;

7) cenni sull'energia nucleare e sulle sue applicazioni industriali.

II. *Tecnologie speciali*

1) meccaniche: macchine utensili, trattamenti termici, fonderie; prove sui materiali metallici; tolleranze e accoppiamenti; lavorazione a freddo e a caldo;

2) metallurgiche: trattamenti dei principali metalli, (ferro e ghisa, piombo, zinco, rame, mercurio, alluminio); laminazione a caldo e a freddo;

3) tessili: (lana, cotone, fibre artificiali e sintetiche, seta) produzione, filatura, tessitura, prove meccaniche;

4) legno: tecnologia del legno a macchina per la lavorazione del legname;

5) edilizia: elementi di costruzione; impianti ed organizzazione del cantiere; prove sui materiali edili. Impianti per la produzione della calce e del cemento.

III. *Diritto industriale*

L'impresa industriale: disciplina concernente l'azienda, la concorrenza ed i Consorzi. I diritti sulle invenzioni industriali.

b) Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di economia politica;

statistica metodologica;

elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato;

lingua estera: a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Il concorrente potrà, altresì, chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove, scritte ed orali, in una o più delle lingue estere sopradette, in aggiunta a quella già scelta come obbligatoria.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue, francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Per ogni eventuale prova facoltativa superata di lingua estera, ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingua estera non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del corcorso saranno assunti in qualità di ispettore in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina ad ispettore se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (coefficiente 271), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Registro n. 9, foglio n. 327

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione II (Concorsi) — *Via Molise, 2* — ROMA

Il sottoscritto .
nato a (provincia di)
il (1) via
chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2)

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di
in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. addì . . .

Firma . . . .

L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 4 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

mutilato ed invalido militare e civile di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario n. rilasciato il .

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data dall'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4833)

Concorso per esami e per titoli a trenta posti di sostituto direttore aggiunto nel ruolo dei direttori e sostituti direttori della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a trenta posti di sostituto direttore aggiunto nel ruolo dei direttori e sostituti direttori della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a trenta posti di sostituto direttore aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Dei suddetti trenta posti, tredici sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503 e dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso, due a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie, ed i rimanenti quindici posti a favore di tutti gli altri candidati.

I posti, che non venissero coperti nelle aliquote come sopra ripartite, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 161 del sopracitato testo unico n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che questi siano contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni di cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto o quella di impiegato di ruolo delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed intrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione od invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5); e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/ord. III del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o in quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dobranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente

reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 200;

F) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

G) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) ed *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*) *D*), *E*), *F*), e *G*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 10, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

Con decreto motivato del Ministro potrà essere disposta la esclusione dal concorso, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Art. 15.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca, da tradurre in italiano, sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana, da tradurre in tedesco, sarà dettato.

Art. 16.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto amministrativo;
c) economia politica.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto costituzionale;
b) scienza delle finanze;
c) legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e Camere di commercio, industria ed agricoltura;
d) elementi di statistica;
e) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese.

Art. 17.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 18.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 19.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) con firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 20.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 21.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la prova facoltativa scritta ed orale di lingua estera, verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto, in aumento della somma dei voti di cui al seguente comma.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 22.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di sostituto direttore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (coefficiente 229) e conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto in prova sarà corrisposto il trattamento econo

mico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre Amministrazioni, comprese le Camere di commercio, industria ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnano mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1962
Registro n. 7, foglio n. 264

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi) - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . e residente in . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami e titoli a trenta posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . , conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero . . . . . rilasciato il . . . . ;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4834)

Concorso per esami e per titoli a venti posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937 n. 1203 che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937 n. 1639, relativo allo inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a 20 posti di capo ufficio aggiunto in prova (coefficiente 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di capo ufficio aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Dei suddetti venti posti, otto sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, e dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso, due a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie, ed i rimanenti dieci posti a favore di tutti gli altri candidati.

I posti, che non venissero coperti nelle aliquote come sopra ripartite, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto: laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 161 del sopracitato testo unico n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto o quella di impiegato di ruolo delle camere di commercio, Industria ed agricoltura, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine.

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 ord. III del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, o in quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo di L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di

carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

I) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti

A) diploma originale o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti artt. 3, punto 5), e 4) sull'elevazione dei limiti massimi di età produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti – per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi – nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

D) certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 200.

F) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il canditato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

G) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) ed *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*), *G*), del precedente art. 10, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e lo Ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

Con decreto motivato del Ministro potrà essere disposta la esclusione dal concorso; a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 5.

Art. 15.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca, da tradurre in italiano, sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana, da tradurre in tedesco, sarà dettato.

Art. 16.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) Diritto privato (civile e commerciale);
b) Economia politica;
c) Statistica metodologica, demografica, economica.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Nozioni di diritto amministrativo;
b) Legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
c) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese.

Art. 17.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 18.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 19.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 20.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 21.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingue estere sarà assegnato ai candidati, che riporteranno almeno la sufficienza nella prova scritta ed in quella orale, fino ad un punto in aumento alla somma dei voti di cui al seguente comma.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 22.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e conseguiranno la nomina a capo ufficio aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ufficio aggiunto in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni, comprese le Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1962
Registro n. 7, foglio n. 265

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione 2ª (Concorsi) Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . .
nato a . (provincia)
il (1) . e residente in
(provincia) via chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di capo ufficio aggiunto in prova (coefficiente 229), nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università degli studi di in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di/non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione, in caso di nomina.

addì

Firma .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5)

.

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data dall'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5 La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4835)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1962 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 28 agosto 1962 il decreto ministeriale 14 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1962, registro n. 14 Finanze, foglio n. 53, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961.

(5146)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1962 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 28 agosto 1962 il decreto ministeriale 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1962, registro n. 12 Finanze, foglio n. 250, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961.

(5147)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso l'Ufficio comunale autonomo di igiene e profilassi di Cinisello Balsamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 1° dicembre 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso l'Ufficio comunale autonomo di igiene e profilassi di Cinisello Balsamo vacante alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Presa visione della designazione della prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, ispettore generale - medico provinciale di Milano;

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano;

Ballabio prof. Camillo Benso, docente in patologia speciale medica e metodologia clinica;

Salmaggio prof. dott. Leandro, ufficiale sanitario titolare della città di Lodi.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Giovanni Amatteti, consigliere di prefettura in servizio presso la prefettura di Milano.

La Commissione di cui sopra inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Milano, addì 5 luglio 1962

Il medico provinciale: Vezzoso

(5052)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1961, n. 5278, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:

Broccio dott. Letterio, medico provinciale capo;

Atzeni Tedesco prof. dott. Plinio, docente in patologia medica;

Spinelli prof. dott. Antonino, primario chirurgo;

Agostino dott. Ettore, medico condotto.

Segretario:

Castagna dott. Trento, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso gli Ospedali riuniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorno consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e di questo Ufficio.

Reggio Calabria, addì 20 agosto 1962

Il medico provinciale: Broccio

(5025)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.